

Regolamento organizzativo della Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Edizione luglio 2021

Indice

1. Oggetto	3	7. Integrità e lealtà dei responsabili	6
2. Consiglio di fondazione	3	8. Responsabilità e obbligo del segreto	6
2.1 Composizione	3	8.1 Responsabilità	6
2.2 Nomina	3	8.2 Obbligo del segreto	6
2.3 Durata del mandato	3	9. Riserva di modifica	6
2.4 Costituzione	3	10. Entrata in vigore	6
2.5 Sedute	3	Allegato I	6
2.6 Deliberazioni	3	Allegato II	6
2.7 Compiti	3		
3. Comitato degli investimenti	4		
3.1 Composizione	4		
3.2 Nomina	4		
3.3 Durata del mandato	4		
3.4 Costituzione	4		
3.5 Sedute	4		
3.6 Deliberazioni	4		
3.7 Compiti	4		
4. Comitati di cassa	4		
4.1 Composizione	4		
4.2 Nomina	4		
4.3 Durata del mandato	4		
4.4 Costituzione	5		
4.5 Sedute	5		
4.6 Deliberazioni	5		
4.7 Compiti	5		
5. Organo di gestione	5		
5.1 Nomina	5		
5.2 Compiti	5		
6. Diritto di firma	6		

1. Oggetto

Sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LPP, questo regolamento disciplina l'organizzazione e i compiti del consiglio di fondazione, del comitato degli investimenti, dei comitati di cassa e della persona incaricata di gestire l'amministrazione (organo di gestione).

2. Consiglio di fondazione

2.1 Composizione

Il consiglio di fondazione è costituito da sei membri ed è composto per metà da rappresentanti dei datori di lavoro e per metà da rappresentanti dei dipendenti.

2.2 Nomina

La nomina del consiglio di fondazione e l'uscita dal consiglio di fondazione sono disciplinate dal regolamento elettorale.

2.3 Durata del mandato

Il mandato ha una durata di quattro anni ed è consentita una rielezione.

2.4 Costituzione

Il consiglio di fondazione nomina tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente che restano in carica per la durata di 2 anni ciascuno. I datori di lavoro e i dipendenti hanno diritto alla presidenza e alla vicepresidenza in alternanza.

2.5 Sedute

2.5.1 La seduta ordinaria annua del consiglio di fondazione ha luogo dopo la revisione del conto annuale da parte dell'ufficio di revisione. Le sedute straordinarie hanno luogo a seconda della necessità o se sono richieste dalla metà dei membri del consiglio di fondazione con indicazione dell'ordine del giorno.

2.5.2 Il presidente, o la persona incaricata, convoca alle sedute i membri e l'organo di gestione con almeno 10 giorni di anticipo tramite comunicazione scritta, indicando l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare al rispetto di tale procedura.

2.5.3 L'organo di gestione delega una persona con funzioni consultive a partecipare alle sedute della fondazione.

2.5.4 Il presidente presiede le sedute. In caso di impedimento da parte del presidente, presiede il vicepresidente.

2.5.5 Un membro del consiglio di fondazione, in caso di impedimento, può autorizzare un altro membro del consiglio di fondazione con o senza direttive a rappresentarlo alla seduta. La delega con le eventuali istruzioni di voto deve essere consegnata al presidente all'inizio della seduta per il protocollo.

2.6 Deliberazioni

2.6.1 Il consiglio di fondazione è atto a deliberare, se è presente più della metà dei membri. È considerato presente anche chi partecipa alla seduta tramite telefono, video o altri sistemi di telecomunicazione simili.

2.6.2 Le decisioni che non necessitano espressamente della maggioranza qualificata vengono prese dalla maggioranza semplice dei mem-

bri presenti. Il presidente ha ugualmente un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.

2.6.3 Sono ammesse le decisioni tramite circolare. Ogni membro del consiglio di fondazione e dell'organo di gestione può tuttavia richiedere che venga convocata una seduta il cui oggetto è la decisione tramite circolare. Affinché venga presa una decisione tramite circolare è necessaria l'unanimità.

2.6.4 Le decisioni del consiglio di fondazione, incluse le decisioni tramite circolare, devono essere protocollate.

2.7 Compiti

2.7.1 Il consiglio di fondazione è l'organo paritetico superiore e assume la direzione generale della fondazione, provvede all'adempimento dei compiti previsti dalla legge e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i fondi necessari alla loro realizzazione. Esso definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

2.7.2 Il consiglio di fondazione si fa carico dei seguenti compiti intransmissibili e inalienabili:

- a) definire il sistema di finanziamento;
- b) definire gli obiettivi di prestazione e i piani di previdenza della fondazione, tenendo conto della gamma dei piani della compagnia di assicurazione di cui all'allegato I (di seguito denominata compagnia di assicurazione) e dei principi per l'utilizzo dei fondi liberi;
- c) emanare e modificare i regolamenti, a condizione che la competenza non sia espressamente delegata al comitato di cassa;
- d) realizzare e approvare il conto annuale;
- e) determinare il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
- f) definire l'organizzazione;
- g) organizzare la contabilità;
- h) definire la cerchia degli assicurati e garantire la loro informazione;
- i) garantire la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro;
- j) nominare e revocare le persone incaricate della gestione;
- k) scegliere e revocare il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;
- l) decidere riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della fondazione e all'eventuale riassicuratore;
- m) definire gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n) verificare periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o) definire i requisiti per il riscatto di prestazioni.

2.7.3 Inoltre, il consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) rappresentare la fondazione di fronte a terzi e designare le persone aventi diritto di firma per la fondazione e il tipo di firma;
- b) trasmettere il rapporto annuale all'autorità di vigilanza;
- c) decidere gli investimenti comuni del patrimonio della fondazione;
- d) nominare e revocare il comitato degli investimenti;
- e) definire i principi per la costituzione di accantonamenti e riserve, per la disposizione di eventuali misure di risanamento e per l'esercizio degli obblighi d'informazione previsti dalla legge in caso di copertura insufficiente;

4 Regolamento organizzativo della Fondazione collettiva *Perspectiva* per la previdenza professionale

- f) verificare le prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione vita collettiva e ricevere un conteggio dettagliato e chiaro sulla partecipazione alle eccedenze;
- g) controllare il rispetto delle norme d'integrità e di lealtà, e supervisionare i comitati di cassa;
- h) decidere in merito a un'adeguata indennità per i suoi membri e per il comitato degli investimenti
- i) esercitare i diritti e gli obblighi del comitato di cassa quando questo non riesce a far fronte ai propri obblighi o quando non è stato nominato nessun comitato di cassa ai sensi della cifra 4.1 ed è necessaria una decisione paritaria della cassa di previdenza.
- j) stabilire la procedura per l'esercizio dei diritti degli azionisti e definire il concreto esercizio del diritto di voto.

2.7.4 Il consiglio di fondazione esercita tutte le competenze che non sono espressamente delegate ad altri organi.

2.7.5 Il consiglio di fondazione può delegare alcune delle sue funzioni e dei suoi poteri a comitati e commissioni speciali. Esso provvede a informare adeguatamente i suoi membri.

2.7.6 Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

3. Comitato degli investimenti

3.1 Composizione

Il comitato degli investimenti è costituito da almeno tre membri e può essere composto da membri del consiglio di fondazione ma anche da esperti non incaricati dell'amministrazione patrimoniale.

3.2 Nomina

I membri e il presidente del comitato degli investimenti sono nominati dal consiglio di fondazione e possono essere anche revocati in qualsiasi momento.

3.3 Durata del mandato

Il periodo di carica dei membri del comitato degli investimenti è di quattro anni ed è consentita una rielezione.

3.4 Costituzione

Ad eccezione dell'elezione del presidente, il comitato degli investimenti si costituisce autonomamente. L'organo di gestione delega un protocollo lista che non sia membro del comitato degli investimenti.

3.5 Sedute

3.5.1 Il comitato degli investimenti si riunisce quando occorre, o quando viene richiesto da almeno due membri con indicazione dell'ordine del giorno.

3.5.2 Le sedute sono convocate per scritto dal presidente con almeno 10 giorni di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare al rispetto di tale procedura.

3.5.3 Il presidente presiede le sedute. In caso di impedimento del presidente la presidenza è detenuta da un altro membro.

3.6 Deliberazioni

3.6.1 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente ha ugualmente un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.

3.6.2 Sono ammesse le decisioni tramite circolare. Ogni membro del comitato degli investimenti e dell'organo di gestione può tuttavia richiedere che venga convocata una seduta il cui oggetto è la decisione tramite circolare. Affinché venga presa una decisione tramite circolare è necessaria l'unanimità.

3.6.3 Le sedute e le decisioni, incluse le decisioni tramite circolare, devono essere protocollate.

3.7 Compiti

3.7.1 Il comitato degli investimenti si occupa dei propri compiti in modo indipendente e in conformità alla legge, agli statuti della fondazione, ai regolamenti emanati dal consiglio di fondazione e alle indicazioni del consiglio di fondazione.

3.7.2 Se il regolamento d'investimento non prevede diversamente, il comitato degli investimenti si assume i seguenti compiti:

- a) proporre le strategie d'investimento, gli investimenti ad esse corrispondenti, comprese le riserve di fluttuazione (riserve di fluttuazione bersaglio e/o minimali) per approvazione al consiglio di fondazione,
- b) verificare l'attività d'investimento, il rispetto del regolamento d'investimento e informare tempestivamente il consiglio di fondazione su eventuali divergenze dal regolamento d'investimento, dalle strategie d'investimento, o da altri obiettivi d'investimento stabiliti dal consiglio di fondazione,
- c) informare periodicamente il consiglio di fondazione sulla gestione del patrimonio.

4. Comitati di cassa

4.1 Composizione

Il comitato di cassa si compone del medesimo numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti assicurati. Questo numero è fissato nel regolamento della cassa.

4.2 Nomina

4.2.1 I rappresentanti del datore di lavoro sono designati dal datore di lavoro.

4.2.2 I dipendenti eleggono il/i loro rappresentante/i nella cerchia delle persone assicurate. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti. L'organo di gestione deve essere informato adeguatamente in merito al risultato dell'elezione.

4.3 Durata del mandato

Il periodo di carica dei membri del comitato di cassa è di quattro anni. È consentita una rielezione. La cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro ha per conseguenza l'uscita dal comitato di cassa. Per il restante periodo di carica deve essere eletto un sostituto ai sensi della cifra 4.2.

4.4 Costituzione

Il comitato di cassa elegge ogni due anni dalle proprie file un presidente e un vicepresidente. I datori di lavoro e i dipendenti hanno diritto alla presidenza e alla vicepresidenza in alternanza.

4.5 Sedute

4.5.1 Il comitato di cassa si riunisce quando occorre, o quando viene richiesto dalla metà dei membri del comitato di cassa con indicazione dell'ordine del giorno.

4.5.2 Le sedute sono convocate dal presidente con almeno 10 giorni di anticipo con l'indicazione dell'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri è possibile rinunciare al rispetto di tale procedura.

4.5.3 Il presidente presiede le sedute. In caso di impedimento del presidente la presidenza è detenuta da un altro membro.

4.6 Deliberazioni

4.6.1 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il presidente ha ugualmente un diritto di voto. In caso di parità di voto egli ha il voto decisivo.

4.6.2 Le decisioni possono essere prese anche tramite circolare. Ogni membro può tuttavia richiedere che venga convocata una seduta il cui oggetto è la decisione tramite circolare. Affinché venga presa una decisione tramite circolare è necessaria l'unanimità.

4.6.3 Le sedute e le decisioni tramite circolare devono essere protocollate.

4.7 Compiti

4.7.1 Il comitato di cassa dirige la cassa di previdenza in conformità alle disposizioni legali, agli statuti della fondazione, ai regolamenti emanati dal consiglio di fondazione e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Esso deve assolvere i compiti seguenti:

- a) emanare e modificare il regolamento della cassa nell'ambito dei piani di previdenza definiti dal consiglio di fondazione;
- b) verificare i provvedimenti necessari all'esecuzione della previdenza per il personale quali
 - notifica delle nuove persone da assicurare,
 - notifica di partenza delle persone assicurate in caso d'uscita dalla cassa,
 - notifica di modifiche salariali,
 - richiesta di tutta la documentazione necessaria alla rivendicazione dei diritti,
 - attuazione di eventuali liquidazioni parziali della cassa di previdenza,
 - scioglimento della cassa di previdenza,
 - ulteriori notifiche necessarie all'attuazione della previdenza per il personale;
- c) verificare che i pagamenti necessari a favore della fondazione avvengano nei termini stabiliti; in caso di contributi in arretrato informare le persone assicurate per quanto necessario dal punto di vista legale;
- d) ricevere le informazioni relative alla situazione finanziaria della cassa di previdenza;
- e) deliberare in merito all'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza; in caso di una ripartizione, in base ai criteri di ripartizione previsti nel regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza;

f) assolvere agli obblighi d'informazione, in particolare

→ informare e consigliare le persone assicurate e gli aventi diritto in merito all'organizzazione, alle prestazioni e alla situazione finanziaria della cassa di previdenza e

→ informare annualmente le persone assicurate in merito alla composizione del consiglio di fondazione e del comitato di cassa,

g) assolvere agli ulteriori obblighi legali e regolamentari che gli vengono imposti.

4.7.2 Nelle casse di previdenza con investimento patrimoniale proprio, il comitato di cassa è tenuto ad adempiere soprattutto i seguenti compiti aggiuntivi:

a) decidere in merito all'investimento del patrimonio della cassa di previdenza investito sotto la propria responsabilità nel rispetto delle disposizioni d'investimento della fondazione,

b) decidere in merito alla costituzione di eventuali accantonamenti e riserve necessari della cassa di previdenza che vanno oltre quanto previsto dalle disposizioni sugli accantonamenti e sulle riserve della fondazione,

c) decidere in merito alle misure di risanamento necessarie e adempiere gli obblighi d'informazione previsti dalla legge in caso di copertura insufficiente della cassa di previdenza,

d) decidere in merito alla remunerazione dell'avere di vecchiaia.

e) decidere in merito all'aliquota di conversione determinante per la cassa di previdenza nell'ambito delle disposizioni del regolamento di previdenza.

4.7.3 L'organo di gestione svolge i compiti del comitato di cassa quando questo non può essere nominato ai sensi della cifra 4.1. È fatta salva la cifra 2.7.3 lit. i.

5. Organo di gestione

5.1 Nomina

L'attuazione dell'amministrazione è trasferita all'organo di gestione indicato nell'allegato I.

5.2 Compiti

5.2.1 L'organo di gestione amministra gli affari della fondazione in conformità alle disposizioni di legge, agli statuti e ai regolamenti della fondazione, alle direttive e alla vigilanza del consiglio di fondazione. Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

→ gestire la contabilità (compresi gli incarichi supplementari in materia di diritto previdenziale come ad esempio la gestione dei conti di vecchiaia), preparare la presentazione dei conti e il bilancio annuale,

→ preparare ed attuare le decisioni del consiglio di fondazione e del comitato di cassa,

→ redigere le direttive di sottoscrizione,

→ occuparsi della negoziazione, stipula e disdetta dei contratti di affiliazione,

→ sbrigare la corrispondenza e le pratiche con le autorità,

→ dirigere la segreteria della fondazione,

→ occuparsi del marketing e della distribuzione,

→ adempiere agli obblighi d'informazione della fondazione previsti dalla legge, se questa attività non viene affidata agli organi della fondazione stessa,

→ amministrare le casse di previdenza,

→ occuparsi delle procedure di diffida e di recupero dei crediti,

→ gestire i contratti e i regolamenti,

→ rilasciare i certificati di previdenza,

→ valutare e liquidare i casi di previdenza,

- comunicare con le autorità di vigilanza e le autorità fiscali,
- eseguire un controllo interno commisurato alle dimensioni e alla complessità della fondazione.
- attuare e verificare le direttive e le istruzioni del consiglio di fondazione per quanto riguarda gli accantonamenti, le riserve, e gli investimenti patrimoniali,
- determinare periodicamente e presentare adeguatamente gli investimenti patrimoniali e la loro performance.

5.2.2 Un contratto di servizio tra la fondazione e l'organo di gestione disciplina i compiti e le competenze, nonché l'indennità dell'organo di gestione.

6. Diritto di firma

I membri del consiglio di fondazione hanno potere di firma congiunta a due. Anche per altre persone con diritto di firma designate dal consiglio di fondazione può essere previsto esclusivamente un diritto di firma congiunta a due.

7. Integrità e lealtà dei responsabili

Per quanto riguarda l'integrità e la lealtà dei responsabili, si rimanda alle disposizioni di legge e alle direttive sul comportamento di cui all'allegato II. Queste costituiscono parte integrante del presente regolamento.

8. Responsabilità e obbligo del segreto

8.1 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'attuazione della previdenza professionale o del controllo della fondazione e/o della cassa di previdenza sono responsabili di eventuali danni arrecati intenzionalmente o per negligenza alla fondazione.

8.2 Obbligo del segreto

Tutte le persone coinvolte o incaricate dell'attuazione o del controllo della previdenza professionale sono sottoposte all'obbligo del segreto in merito alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e del datore di lavoro. È fatto salvo l'art. 86a LPP sulla comunicazione di dati. Tale obbligo del segreto permane anche dopo la conclusione dell'attività per la fondazione.

9. Riserva di modifica

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

10. Entrata in vigore

Questo regolamento organizzativo entra in vigore il 1° luglio 2021 e sostituisce il regolamento organizzativo precedente.

Allegato I

Compagnia di assicurazione con cui viene stipulato il contratto di assicurazione collettiva per la riassicurazione dei rischi invalidità e decesso prima del pensionamento: Basilese Vita SA
Organo di gestione: Basilese Vita SA

Allegato II

Direttive di comportamento atte a preservare integrità e lealtà

I. Principi

1. Le direttive di comportamento sono valide per tutti i responsabili della fondazione (in particolare per i membri del consiglio di fondazione, il gerente, gli amministratori del patrimonio).
2. I responsabili della fondazione tutelano gli interessi della fondazione, delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita.
3. Le persone incaricate della gestione o amministrazione della fondazione o dell'amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile. Queste persone sono soggette all'obbligo di diligenza fiduciario e sono tenute a svolgere la loro attività tutelando l'interesse delle persone assicurate della fondazione. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale.
4. Le persone incaricate della gestione della fondazione devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.
5. Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b cpv. 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g – 48l OPP2.
6. Gli avvicendamenti di personale nel consiglio di fondazione, nella gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente.
7. I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipula senza svantaggi per la fondazione.

II. Affari per conto proprio

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse della fondazione. Sono ritenuti illeciti i seguenti comportamenti, indipendentemente dal fatto che questi comportino o meno vantaggi finanziari:

- a) l'uso di un'anteprima informativa sull'andamento delle quotazioni allo scopo di ottenere un vantaggio pecuniario;
- b) operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dalla fondazione e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima. È equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- c) la modifica della composizione dei depositi della fondazione in assenza di un interesse economico di quest'ultima;
- d) la realizzazione d'investimenti essendo a conoscenza delle transazioni previste o già concluse da parte della fondazione («front running», «parallel running», «after running»). Per il front running e l'after running viene considerato un lasso di tempo di 48 ore.

III. Comunicazione dei legami d'interesse

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale della fondazione devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse al consiglio di fondazione. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione di affari con la fondazione. Gli aventi economicamente diritto sono quelle persone che detengono una partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario di una società pari almeno al 5%. Il consiglio di fondazione comunica i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

IV. Prevenzione di conflitti d'interesse

1. Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte del consiglio di fondazione.
2. I negozi giuridici della fondazione devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato e tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 48i OPP 2.

V. Negozi giuridici con persone vicine

1. I negozi giuridici conclusi dalla fondazione con membri del consiglio di fondazione, con datori di lavoro affiliati o con persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle sopracitate devono essere comunicati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

2. In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

Tali negozi giuridici sono in particolare la stipula di un accordo di global custody, la stipula di contratti in materia di gestione immobiliare e patrimoniale e la consulenza sugli investimenti, sull'acquisto o sulla vendita di immobili di proprietà diretta.

VI. Vantaggi patrimoniali personali

1. Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale della fondazione devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo.
2. Non sono consentiti vantaggi patrimoniali personali dei responsabili che vanno oltre gli indennizzi ordinari stabiliti per scritto e che non sarebbero concessi senza la loro funzione nella fondazione.
3. Le prestazioni pecuniarie corrispondenti, in particolare sotto forma di denaro, tangenti, retrocessioni e simili pagamenti devono essere rifiutate e/o restituite. In casi palesemente illeciti, la persona interessata deve informare il consiglio di fondazione.
4. Questa regolamentazione non si applica per inviti rientranti nella consuetudine commerciale e regali occasionali, purché non si oltrepassino i seguenti limiti:
 - CHF 100 per ciascun caso
 - CHF 1000 per partner aziendale
 - CHF 2000 come limite annuo totale

Questi inviti rientranti nella consuetudine commerciale e i regali occasionali devono essere tuttavia comunicati al consiglio di fondazione.

5. Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali, al primo contatto con il cliente, devono informarlo sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività d'intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla fondazione e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno subito.
6. Il consiglio di fondazione adotta le misure organizzative adeguate per l'applicazione di queste disposizioni.
 - Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio di previdenza devono presentare annualmente una dichiarazione scritta per indicare se e quali vantaggi patrimoniali personali hanno ricevuto in correlazione all'esercizio della loro attività per la fondazione.
 - Nei contratti di amministrazione patrimoniale deve essere previsto l'accredito di eventuali retrocessioni esclusivamente a favore della fondazione.

VII. Sanzioni

In caso di violazione delle norme d'integrità e lealtà la fondazione decide le sanzioni adeguate. Deve essere tenuta presente inoltre la disposizione penale di cui all'art. 76 LPP.

**Fondazione collettiva Perspectiva
per la previdenza professionale**
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Tel. +41 58 285 85 85
info@perspectiva-sammelstiftung.ch

www.perspectiva-fondazione.ch